COMMISSIONE V

DIFESA

XXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

« Computo delle campagne della guerra 1940-45 » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (870) 281

PRESIDENTE . . 281, 284, 286, 288, 289, 290
CUTTITTA 282, 286
MIEVILLE 282, 283
AZZI 282, 288
VOCINO 282
PAJETTA GIULIANO 283, 289
MURGIA 283
CARRON, *Relatore*. . 283, 285, 287, 288, 289
COPPI ALESSANDRO . . . 283, 284, 288, 289
PAGLIUCA 283
MEDA 283, 285
MARZAROTTO 284
VALANDRO GIGLIOLA 284
FADDA 284
BOTTONELLI 284, 289
GEUNA 285, 289
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 286, 290
GUADALUPI 287, 290
SPIAZZI 288, 289
BOLDRINI 288

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Computo delle campagne della guerra 1940-45 (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Computo delle campagne della guerra 1940-45.

Onorevoli colleghi, nella seduta del 10 del corrente mese, il relatore ha completato lo svolgimento della relazione al disegno di legge, già iniziato nella seduta del 16 dicembre 1949. Passiamo, ora, all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extrametropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato maggiore generale, od anche, indipendentemente da tali cicli, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

« Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare ».

CUTTITTA. Rilevo, anzitutto, che sussiste la necessità di precisare nel testo di questo articolo che cosa si intenda con le parole « territorio metropolitano od extrametropolitano ». Personalmente ritengo che intendendosi con le parole « territorio extrametropolitano » il territorio al di fuori del territorio nazionale, sarebbe opportuno sopprimerle perché superflue. Anche le parole « navi in mare e aerei in volo », che mi sembrano pleonastiche, a mio parere, dovrebbero essere soppresse.

Ritengo, poi, che dei cicli operativi che saranno stabiliti dallo stato maggiore dovrebbe essere fatta menzione nel testo della legge. Perché non dobbiamo essere noi a sanzionarli? Ormai la guerra è terminata da cinque anni e lo stato maggiore avrà certamente deciso quali debbano essere. Propongo, quindi, che ne venga espressamente fatta menzione in questo articolo.

Nell'articolo è poi detto: « La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni... dà diritto al riconoscimento delle campagne ». Vorrei fare osservare, a questo riguardo, all'onorevole Carron che vi è il caso di militari, di ufficiali di grado elevato, i quali, senza essere mai usciti da Roma, avendo fatto la guerra da Via XX Settembre dove aveva sede lo stato maggiore generale, se approvassimo questa formulazione, otterrebbero immeritatamente il riconoscimento delle campagne. Potrebbe così verificarsi che un militare il quale abbia partecipato, poniamo, alla guerra sul fronte greco, otterrebbe il riconoscimento di una sola campagna, mentre costoro le otterrebbero tutte. Non mi sentirei davvero di sanzionare un simile stato di cose, specialmente poi quando si pensi che Roma non è stata davvero la città più tormentata.

Propongo, quindi, la seguente formulazione dell'articolo 1:

« La partecipazione alle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945 con unità mobilitate e operanti, durante i cicli operativi indicati all'articolo 11 della presente legge, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

« Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare ».

MIEVILLE. Concordo in parte con quanto ha detto il collega Cuttitta relativamente alle parole « condotta della guerra », perché, in effetti, chi praticamente non ha affrontato alcun rischio può ottenere tutti i benefici; chi, invece, ha veramente combattuto oggi quando chiede una documentazione della sua attività sul fronte ben difficilmente l'ottiene perché, in seguito agli eventi bellici, i nostri comandi d'Armata spesse volte hanno dovuto distruggere gli incartamenti relativi.

Io, per esempio, ho fatto tre anni e mezzo di guerra in Africa, però finora non sono riuscito ad ottenere un brevetto di croce di guerra.

AZZI. Indubbiamente tanti soldati che hanno bisogno di questi brevetti per presentarsi a dei concorsi, si trovano in condizioni di netta inferiorità nei confronti di caporali o di sergenti che sono rimasti a Roma presso i comandi militari.

Per quanto riguarda le parole « navi in mare o aerei in volo » desidero precisare che trattasi di espressioni proprie del gergo militare.

VOCINO. Io sarei ancora più drastico nella formulazione dell'articolo e direi semplicemente: « La partecipazione alle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945 dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ».

MIEVILLE. È necessario, però, precisare che cosa si intenda per « partecipazione alle operazioni » altrimenti si dà una portata troppo vasta alla norma.

AZZI. Concordo con i colleghi Cuttitta e Mieville sull'opportunità di precisare esattamente che cosa s'intenda per partecipazione alla guerra, escludendo la dizione « condotta ». Vi citerò in proposito un episodio. Quando assunsi il comando di una divisione in Albania, conobbi un capo di stato maggiore decorato dell'Ordine militare di Savoia. Allora mi complimentai con lui e gli chiesi come aveva ottenuto quella decorazione. « Per la guerra di Spagna », mi rispose. « Ma lei è stato in Ispagna? » domandai. « Nossignore, io ero vicecapo di gabinetto e mi occupavo delle pratiche della guerra di Spagna e perciò ho ottenuto l'Ordine militare di Savoia ». Non credo vi sia bisogno di commentare questo episodio. Quindi quanto ha detto l'onorevole Cuttitta è profondamente vero; noi non dobbiamo concedere il riconoscimento delle campagne di guerra ad una quantità di gente che con la guerra vera non ha avuto assolutamente a che fare!

Per quanto riguarda la specificazione dei cicli operativi ritengo che non sia opportuno dilungarsi in proposito, trattandosi di fascicoli che concernono una quantità enorme di reparti.

PAJETTA GIULIANO. Anche io sono favorevole alla tesi del collega Azzi di lasciare, cioè, l'articolo così com'è, senza riportare in un articolo l'elenco dei cicli operativi.

Vorrei dire poi una parola in appoggio alla tesi dell'onorevole Cuttitta relativa alla questione della condotta della guerra. Noi siamo favorevoli a questa legge perché è giusto che coloro che hanno sofferto sui varî fronti abbiano un riconoscimento che possa essere loro utile moralmente e materialmente. Però, sarebbe ingiusto che coloro i quali, in fin dei conti, sono stati i promotori, gli artefici di quella che è stata una disgraziatissima guerra e che hanno una responsabilità politica molto grande, ottenessero il riconoscimento di campagne, e sarebbe cosa ingiusta anche nei confronti di coloro che hanno sofferto, in quanto ciò equivarrebbe a riconoscere come meriti politici azioni che la storia ha condannato. Per tali ragioni noi siamo favorevoli alla soppressione delle parole « condotta della guerra ». Penso che se noi approvassimo l'articolo 1 con gli emendamenti proposti dai colleghi Cuttitta e Mieville, daremmo diritto al riconoscimento delle campagne di guerra anche a coloro che hanno partecipato a operazioni di guerra con le forze armate della repubblica di Salò.

MIEVILLE. No, ciò è escluso per le norme degli articoli successivi.

MURGIA. Collegandomi a quanto ha detto l'onorevole Pajetta, osservo che la responsabilità di una guerra è fatto eminentemente politico. Quindi, per una questione di principio, mi dichiaro favorevole all'accoglimento della proposta Pajetta.

CARRON, *Relatore*. Circa l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, rilevo che negare il riconoscimento a coloro che hanno partecipato alla « condotta » della guerra concedendolo a chi ha partecipato alle operazioni, non esclude coloro che l'onorevole Cuttitta intenderebbe escludere, perché io non so se si possa negare che abbiano partecipato alle operazioni coloro che le dirigevano e, per tale compito, stavano a Roma.

Mi domando, quindi, come si possa attuare una efficace discriminazione. Sono, peraltro, perfettamente d'accordo circa la necessità di escludere coloro che non si sono sacrificati: l'episodio ricordato or ora dall'onorevole Azzi è, al riguardo, molto significativo.

Non sono d'accordo, poi, circa la proposta di sopprimere le parole « territorio metropolitano ed extrametropolitano », anche se possano sembrare pleonastiche.

Per quanto poi riguarda l'altra dizione dell'onorevole Cuttitta « unità mobilitate ed operanti », io ho l'impressione che essa allarghi la norma piuttosto che restringerla. Io credo, invece, che si debba supporre — e supporre con fiducia — che lo stato maggiore sappia quali sono i reparti che hanno effettivamente combattuto e quali no.

Sono, quindi, contrario, nel complesso, all'emendamento Cuttitta.

COPPI ALESSANDRO. A me parrebbe che, in sostanza, gli emendamenti che vengono proposti, specialmente dall'onorevole Cuttitta, siano di tal natura che forse potremmo finire per ottenere l'effetto precisamente opposto a quello che ci ripromettiamo di conseguire e questo in particolare mi preoccupa.

Ciò dico perché, riportandomi all'esperienza dell'altra guerra, ritengo che noi dovremmo essere piuttosto rigorosi nel concedere questo riconoscimento.

MIEVILLE. Desidero far presente che vi sono stati molti fatti di guerra che non erano previsti da alcun comando. Faccio l'esempio degli avvenimenti di Tobruch del 1942. Quando, cioè, Tobruch si trovò improvvisamente investita, elementi del reparto San Marco, allora allora sbarcati, dovettero subito fronteggiare l'attacco nemico e furono immediatamente imbarcati. Ora, questa loro azione non rientra nel ciclo operativo perché logicamente, non essendo stata prevista, non era stata ordinata dai comandi; pur tuttavia è evidente che costoro sono stati dei veri e propri combattenti.

PAGLIUCA. Avevo rilevato che l'articolo 1, così com'è formulato, darebbe diritto al riconoscimento delle campagne di guerra anche ai militari che prestarono servizio nell'esercito di Salò. Mi è stato fatto osservare che gli articoli successivi contengono esclusioni al riguardo. Io, però, insisto nel far presente questa preoccupazione.

CARRON, *Relatore*. Escludo in via assoluta che con l'articolo 1 si ammettano al riconoscimento anche coloro che hanno operato con la repubblica sociale italiana, perché lo stato maggiore non includerà mai fra i cicli operativi quello della repubblica di Salò. Se però l'onorevole Pagliuca intende che si tolga a coloro che hanno partecipato alla guerra con la repubblica di Salò il riconoscimento delle campagne degli anni precedenti, si riferisce ad una norma non contemplata nel disegno di legge.

MEDA. A titolo di chiarimento, desidero precisare che al Senato la medesima preoccupazione è stata fatta presente, ma è stata

superata per una questione di principio, perché, ad ogni effetto, il servizio prestato sotto la repubblica di Salò è considerato nullo, anche quando è stata ottenuta la discriminazione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda ciò che ha detto l'onorevole Mieville, faccio presente che ormai di tutti i fatti d'armi, di tutti i momenti della vita operativa delle forze armate, gli stati maggiori hanno preso nota.

Per quanto riguarda ciò che ha affermato l'onorevole Meda, ricordo che nel disegno di legge n. 606, da noi approvato, son considerati combattenti coloro i quali hanno prestato servizio con la repubblica di Salò e sono stati puniti con una sanzione non superiore agli arresti in fortezza.

MARZAROTTO. A me pare che sia necessario, dopo la proposta dell'onorevole Cuttitta, che noi esprimiamo il nostro avviso su una questione che ritengo pregiudiziale, e cioè se il diritto al riconoscimento delle campagne di guerra spetti solamente a coloro che hanno partecipato ad operazioni di guerra con pericolo di vita, o anche a coloro che hanno partecipato alla condotta della guerra, cioè che hanno preparato i piani della guerra.

PRESIDENTE. Noi possiamo riferirci ai precedenti di tante altre campagne di guerra e quindi alla legislazione esistente in materia.

Io credo che occorra disgiungere gli organismi che davano gli ordini e che facevano i piani di guerra, e che pertanto dovevano rimanere al loro posto per tutto il periodo della guerra, da tutti gli altri organismi che della guerra vera e propria non si occupavano. A Roma, in via XX Settembre, come a Parigi, come a Londra, come a Mosca, dappertutto vi era il comando supremo che predisponeva i piani per lo svolgimento della guerra. È possibile che si ritenga che il comando supremo non partecipi alle operazioni quando è l'organo che impartisce gli ordini per le operazioni? Se mai, se fosse possibile, occorrerebbe distinguere i comandi che hanno guidato le operazioni da determinati organi burocratici che non hanno nulla a che vedere con questi comandi.

VALANDRO GIGLIOLA. Mi pare che una legge quanto più è semplice tanto più sia chiara e, pertanto, la formulazione proposta dal collega Vocino mi sembra la migliore.

COPPI ALESSANDRO. Il fatto che non si parli della repubblica di Salò è un fatto ineluttabile. Sarebbe addirittura incomprensibile che si parlasse della repubblica di Salò anche al solo scopo di escluderla, perché la guerra è stata fatta bene o male, ma è stata fatta dallo Stato italiano, dal legittimo Governo, e quindi non è immaginabile che in una legge italiana si accenni, anche per convenienti esclusioni, ad operazioni di guerra condotte da un governo illegittimo. Quindi, non solo non ci dobbiamo scandalizzare che non si parli della repubblica di Salò, ma dobbiamo essere convinti che il non parlarne è assolutamente logico e necessario.

FADDA. Questo disegno di legge non tende a fini che potremmo definire di vanità, ma risponde a profonde ragioni di carattere sociale; se accettassimo la proposta dell'onorevole Cuttitta, migliaia di persone non otterrebbero i benefici previsti. Non esiste solo via XX Settembre, ma esistono altre situazioni che potrebbero essere seriamente pregiudicate dall'accettazione della proposta.

Dall'accettazione di questo o di quel criterio derivano modificazioni di profondo carattere sociale. Rilevo però che, per fortuna, noi non dobbiamo creare dal nulla: vi è infatti una legislazione precedente del nostro paese e vi è anche una legislazione comparata. Pregherei, quindi, l'onorevole relatore di darci nozione — di dare nozione a me soprattutto, ché magari sono io solo ad averne bisogno — dei criteri fondamentali che ispirano la legislazione italiana precedente.

Come bene ha osservato il nostro Presidente, non è facile distinguere fra la condotta di una guerra e la partecipazione alle operazioni. Comunque si potrebbero seguire diversi criteri: il criterio di determinare per ogni militare se egli si sia trovato in determinate condizioni di guerra; il criterio geografico, con riferimento ai fatti di guerra avvenuti in certi territori ed in certe condizioni di ambiente (navi in mare e aerei in volo); il criterio cronologico, delegando allo stato maggiore di stabilire i termini di tempo entro cui la partecipazione alla guerra debba essere riconosciuta.

Stando così le cose, io veramente insisterei perché il relatore ci parlasse della legislazione italiana al riguardo, la quale è costante nel rigettare il primo criterio e nell'accettare il criterio geografico e quello cronologico.

BOTTONELLI. Colgo l'occasione delle dichiarazioni del collega Fadda, secondo il quale l'emendamento proposto dall'onorevole Cuttitta e da noi appoggiato potrebbe ingiustamente escludere migliaia di veri combattenti, per chiarire che la nostra intenzione è invece quella di dare un giusto riconoscimento a tutti coloro che dalla guerra hanno derivato sofferenze morali e fisiche.

Noi abbiamo fatto, a mezzo del collega Pajetta, una dichiarazione politica di principio, perché voi sapete — e su questo ritengo che siamo tutti d'accordo — che noi consideriamo le guerre, tutte le guerre di aggressione, di rapina, di sopraffazione, che tendono a limitare ed a togliere la libertà, guerre inique e condannabili.

E da questo principio discende una conseguenza: possiamo noi, di fronte al fatto che questa guerra è avvenuta, nonostante che essa sia stata criminale, profondamente ingiusta, escludere dal riconoscimento e dai relativi beneficî coloro che vi hanno partecipato? Evidentemente no. Per quanto riguarda però il Comando supremo, cui accennava il nostro Presidente, e che da via XX Settembre, a Roma, dirigeva ed era l'ordinatore supremo di queste operazioni e che non ha sofferto nulla di questa guerra, ma anzi ne ha tratto i più grandi beneficî — onori, medaglie e persino gli ordini di Savoia cui accennava poc'anzi il collega Azzi — assumiamo una posizione differente perché non riteniamo giusto estendere ai membri di esso i beneficî del disegno di legge.

Dice il nostro Presidente: i membri degli stati maggiori sono stati riconosciuti combattenti in tutti i paesi, a Parigi, a Londra, a Washington, a Mosca. Sì, ma a Parigi, a Londra, a Washington e a Mosca, come in tutti gli stati che erano nello schieramento democratico, l'obiettivo perseguito dagli stati maggiori era quello di opporsi a questa guerra di aggressione, in uno spirito di profonda unità coi loro popoli ed è evidente che a loro risale il merito di aver operato perché il fascismo e il nazismo non affermassero nel mondo i loro principî iniqui di sopraffazione e di barbarie: nel nostro caso, invece, si tratta di uno stato maggiore che fu strumento di una sciagurata politica di guerra.

Si è detto ancora che i militari hanno soltanto il dovere di ubbidire; ad essi non compete alcuna responsabilità politica della guerra. Ma nell'articolo 11 della nostra Costituzione, noi abbiamo fissato dei principî solenni, abbiamo cioè dichiarato che il popolo italiano ripudia la guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali e credo che questo principio, anche se non era prima contenuto nello statuto italiano, sia un principio che è stato sempre scritto nella coscienza dei popoli civili ed onesti.

Se non quindi il soldato semplice, perché il soldato semplice si trovava in condizioni evidentemente particolari — e lo sappiamo tutti — questi uomini elevati, però, avrebbero ben potuto (e non solamente potuto, ma dovuto) assumere un atteggiamento che invece non hanno preso, perché nella guerra vedevano il mezzo per ottenere nastrini, onori e laute prebende.

GEUNA. Non condivido assolutamente l'impostazione data dal collega Bottonelli alla questione, prima di tutto perché non si può ammettere che qualsiasi cittadino si renda giudice ad un certo momento del perché egli sia chiamato a compiere il suo dovere ed in secondo luogo perché, ove ci sia una responsabilità, è evidente che non si può limitarla al generale o al comandante superiore, ma bisogna individuarla anche nel soldato.

In linea morale, dunque, io non posso accettare questa impostazione.

Di questo passo arriveremmo ad imputare delle responsabilità anche alle persone più umili. Personalmente ho aderito alla guerra perché era un mio stretto dovere farlo, ed il giorno in cui questo dovere più non sussisteva sono diventato partigiano; peraltro, non rinnego il mio passato e la mia partecipazione alla guerra.

MEDA. Mi pare che l'affermazione dell'onorevole Bottonelli sia di una gravità eccezionale. Nel periodo della guerra, gli stati maggiori avevano ufficiali comandati i quali facevano il loro dovere di soldati come lo facevano i più umili fantaccini. Il voler escludere dai beneficî del disegno di legge gli ufficiali dello stato maggiore sarebbe un'ingiustizia, sarebbe un'offesa, e sarebbe un misconoscimento dei loro meriti. Il giudizio sulla bontà o sull'iniquità della guerra è di carattere politico: noi dobbiamo considerare che gli ufficiali e i soldati, in un dato momento, sono stati comandati a determinate funzioni, e, come tali, hanno fatto il loro dovere.

Quini, io ritengo che si debba protestare contro le affermazioni dell'onorevole Bottonelli e dichiarare che noi riteniamo gli ufficiali di stato maggiore degni di un riconoscimento che hanno in realtà meritato.

CARRON, *Relatore*. L'onorevole Cuttitta si preoccupa di escludere dal computo delle campagne coloro che, secondo lui, non hanno partecipato alla guerra, come, ad esempio, coloro che sono stati a Roma; io non posso accettare questo emendamento per le ragioni opposte in contrario da parecchi colleghi.

L'onorevole Marzarotto chiede che si specifichi pregiudizialmente se si vuol dare riconoscimento soltanto a chi ha fatto la guerra sui campi di battaglia o anche a chi l'ha condotta; mi basta rispondere che nella guerra moderna, chi dirige la guerra non può, non deve

tecnicamente essere presente sui campi di battaglia.

L'onorevole Pagliuca si preoccupa perché non è stabilita chiaramente l'esclusione dai riconoscimenti di coloro che hanno preso parte alle operazioni della repubblica di Salò. Questa preoccupazione non ha ragione di esistere perché l'esclusione è già assolutamente implicita nel disegno di legge, dato che fra i cicli operativi non verranno logicamente inclusi quelli della repubblica di Salò.

Per quanto riguarda la legislazione precedente in materia, debbo rilevare che disposizioni analoghe a quelle contenute nel disegno di legge in esame si riferivano, naturalmente, anche a coloro che avevano partecipato alla condotta della guerra.

Quanto poi al giudizio sui meriti o demeriti di coloro che da Roma hanno partecipato alla guerra, vorrei dirvi che qui noi siamo chiamati a fare una legge e non a creare un trattato di morale.

All'onorevole Bottonelli, vorrei fare osservare che qui siamo in sede esclusivamente tecnica e che, quindi, non possiamo giudicare i responsabili della guerra. Se voi ritenete che sia compito della Camera e del Parlamento, giudicare i responsabili, fatene relativa proposta e la discuteremo, ma qui noi non costituiamo un'alta corte. Vi sono situazioni che io non credo si abbia il diritto di giudicare in questa sede.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco a quanto ha detto l'onorevole relatore, perché è ovvio che hanno partecipato alla guerra non soltanto le truppe combattenti, ma anche coloro che dirigevano le operazioni. Sicché, senza dilungarmi, insisto perché l'articolo 1 sia mantenuto così come è nel testo in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, insiste nel suo emendamento?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dall'onorevole Carron, che estende ai partigiani le norme contenute nell'articolo:

« La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extrametropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

« Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Hanno diritto al computo delle campagne i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e delle milizie speciali nonché i personali civili, anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni:

regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707;

bandi numeri 108 e 118, rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 9 marzo 1942; articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123.

« Hanno altresì diritto al computo delle campagne i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, n. 1610 e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti. Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729; per questo ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

« Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'articolo 1 ».

L'onorevole Carron ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Hanno diritto al computo delle campagne:

a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

b) coloro che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente; caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;

c) i personali civili anche non appartenenti alle amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707; bandi numeri 108 e 118, rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942; articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123;

d) i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, numero 1610, e i militarizzati dell'Africa Italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810, purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.

« Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

« Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'articolo 1 ».

L'onorevole Guadalupi ha proposto di sopprimere all'alinea *d*) le parole: « purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti ».

CARRON, *Relatore*. Riportandomi a quanto ho detto nella seduta del 16 dicembre, pongo in rilievo soltanto l'aggiunta riguardante i patrioti per i quali ho tenuto a specificare che potranno ottenere il riconoscimento « purché abbiano militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi ».

GUADALUPI. Con legge 25 agosto 1940 era concessa la facoltà ai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica di militarizzare durante la guerra il personale civile salariato dipendente.

All'articolo 1 di questa indicata legge, è detto: « Durante lo stato di guerra il personale civile e salariato delle amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonché il personale civile salariato dello Stato in servizio nelle amministrazioni stesse, possono, con disposizione del ministro competente, essere assoggettati alla giurisdizione militare a seconda delle funzioni che esercitano e dei comandi, enti, reparti o stabilimenti, presso i quali prestano servizio ».

« Ciascun ministero — dice nell'ultima parte lo stesso articolo 1 — fisserà le modalità per l'uso della divisa o del distintivo da parte del proprio personale militarizzato con la presente legge ».

Vi è poi una seconda legge (1° novembre 1940, n. 1610) che dà anch'essa facoltà ai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica, di militarizzare i cittadini che svolgano attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della nazione.

In virtù di queste due richiamate leggi, durante la guerra molti dipendenti dall'amministrazione dello Stato sono stati militarizzati e quindi posti completamente a disposizione del paese. Non ho bisogno di ricordare, perché fra di noi c'è anche chi è stato a capo di amministrazioni, come gran parte di questi cittadini fossero degli operai e degli impiegati di stabilimenti, quali l'ex arsenale della Maddalena a quello di Taranto, nei quali si è operato a sostegno della guerra che purtroppo il paese in quel periodo conduceva.

Però, durante la guerra la maggioranza di questi militarizzati non fu considerata facente parte di unità mobilitate operanti, in quanto i comandi degli stabilimenti militari non erano considerati come unità mobilitate operanti. Ora, se si considera che se il secondo comma dell'articolo 2 restasse immutato si verrebbe a privare del beneficio un considerevole numero di operai militarizzati che hanno notevolmente contribuito alle operazioni di

guerra, l'emendamento che io mi son permesso di proporre, anche secondo i voti espressi dalle associazioni che tutelano gli interessi di questi cittadini, dovrebbe essere accolto.

Questo mio emendamento si riferisce al periodo per il quale fu dichiarato zona di operazioni tutto il territorio nazionale. L'esclusione dal computo delle campagne di guerra del periodo di cui sopra è antitetica con la norma di cui allo stesso comma dell'articolo 2 e con quella contenuta nell'articolo 4, secondo cui, per aver titolo al riconoscimento della campagna, sarebbe sufficiente avere ottenuto la croce al merito, secondo quel decreto-legge per cui la croce di guerra sarebbe da concedersi a tutti coloro che per cinque mesi si sono trovati in zona di operazioni.

Migliaia di impiegati e migliaia di operai di questi stabilimenti hanno subito dunque gli stessi rischi di coloro che si trovavano in zona di operazioni: a mio personale avviso, quindi, mi parrebbe necessario accogliere la soppressione, nell'articolo 2, delle parole: « purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate ed operanti ».

SPIAZZI. Dichiaro che voterò contro questo emendamento dell'onorevole Guadalupi, poiché mi risulta che moltissimi fascisti e « figli di papà », durante la guerra, per sottrarsi alla medesima, si sono imboscati negli stabilimenti, vivendo senza rischi, comodamente e fruendo di uno stipendio.

CARRON, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Guadalupi perché ritengo che non si debbano ammettere nuove categorie a fruire dei benefici del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Coppi Alessandro ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere, dopo le parole*: mutilato o invalido per la lotta per la liberazione, *le alaltre*: componente qualificato dei comitati di liberazione centrali, regionali e provinciali ».

COPPI ALESSANDRO. Confesso di essere rimasto molto incerto nel proporre questo emendamento, perché non vorrei che qualcuno potesse un po' malignamente opinare che è *pro domo mea* che io lo propongo. In realtà, invece, io avrei diritto al riconoscimento delle campagne anche senza queto emendamento.

Mi sono piuttosto preoccupato della situazione in cui si sono venuti a trovare i componenti dei comitati centrali, regionali e provinciali di liberazione nazionale. L'articolo 6, nel testo trasmesso dal Senato, prevede il riconoscimento delle campagne ai rappresentanti qualificati di un comitato di liberazione nazionale, mentre, nel testo proposto dal collega Carron, queste parole verrebbero soppresse.

Ora, dato che si concede il riconoscimento del diritto alle campagne ai patrioti, anche se questo diritto è subordinato a determinate condizioni, occorre che teniamo presenti anche i meriti dei componenti i comitati di liberazione centrali, regionali e provinciali. Questi comitati, in sostanza, avevano una funzione di carattere dirigente anche nei confronti delle operazioni militari che i partigiani dovevano compiere, e dal momento che noi, all'articolo 1, abbiamo stabilito che dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra anche la partecipazione alla condotta delle operazioni, non vedo perché eguale diritto non possa competere a questi organi dirigenti della lotta di liberazione.

Ma v'è anche un'altra considerazione, quella dei pericoli in cui effettivamente hanno vissuto i componenti di codesti comitati di liberazione a cui ho accennato, pericoli eguali se non addirittura superiori a quelli dei reparti combattenti.

Si potrebbero avanzare difficoltà circa la scelta dell'autorità che deve determinare il fatto dell'appartenenza a questi comitati, ed anche circa la durata dell'appartenenza a questi comitati, però mi sembra che siano superabili. Non so se vi siano delle commissioni le quali hanno provveduto al riconoscimento di questa appartenenza ai comitati, che hanno determinato la durata di questa appartenenza, ecc., ecc., ma comunque un modo per arrivare ad una determinazione di questa sorta, non dev'essere difficile trovarlo.

AZZI. Ritengo che nell'emendamento del collega Coppi dovrebbero essere tenuti presenti i componenti dei comitati comunali, in quanto io ho l'impressione che nei centri più piccoli, il pericolo corso dai partigiani sia stato maggiore. La possibilità di essere scoperti in un piccolo comune si presentava certo più di frequente.

BOLDRINI. A me sembra che la formulazione Carron sia restrittiva nei confronti dei patrioti e vada contro lo stesso spirito del decreto del 1945, perché in essa si dice che il patriota ottiene il riconoscimento purché abbia militato nelle formazioni patriote per un periodo non inferiore a tre mesi. È un controsenso. Il decreto del 1945 stabilisce che ha diritto ad avere questa qualifica chi ha fatto sei mesi a nord della « linea gotica » o tre mesi a sud; inoltre sono stati emanati molti provvedimenti a favore dei patrioti. Ed allora perché noi oggi vogliamo portare una restrizione a norme già approvate?

Io, quindi, voterò in favore dell'emendamento se si toglierà la limitazione prevista per i patrioti. Propongo, perciò, di sopprimere le parole: « purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi ».

GEUNA. Se noi accettassimo il criterio di concedere genericamente a tutti i patrioti i benefici in oggetto dovremmo estendere il provvedimento di questo riconoscimento a chi ha dato un qualunque contributo, mentre invece vogliamo dare un riconoscimento a chi ha dato un contributo veramente fattivo e costante alla guerra. Quindi sono favorevole alla formulazione Carron.

PAJETTA GIULIANO. Ma la parola « patriota » ha un significato preciso!

CARRON, *Relatore*. Il concetto ispiratore del disegno di legge è alquanto restrittivo. Non si ha l'intenzione di allargare molto il diritto alle campagne ed ecco perché vi sono queste continue casistiche ed ecco perché sono contrario all'emendamento Guadalupi.

Teniamo poi presente che in conclusione verranno a beneficiare di questo disegno di legge gli impiegati di ruolo dello Stato, quindi si tratta di un numero di persone alquanto limitato.

Sull'emendamento Coppi ho riflettuto parecchio: in realtà non esistono precedenti secondo i quali si possa credere che esistano membri del C.L.N. che non siano stati riconosciuti combattenti; coloro che hanno effettivamente combattuto sono stati già riconosciuti partigiani combattenti. Occorrerebbe poi, non esistendo alcuna autorità che possa rilasciare la qualifica di cui si tratta, ricreare all'uopo un nuovo organo, congegnato in modo da evitare che vengano fuori troppi nuovi... membri dei C.L.N.

D'altra parte, se si pensa di accettare l'emendamento Coppi, bisogna distinguere fra i comitati che si trovavano a sud della « linea gotica » da quelli che erano a nord. D'altra parte non si può dire che i C.L.N. condussero la guerra perché avevano funzioni esclusivamente politiche, anche se corsero grossissimi rischi.

Giustamente poi si è fatto cenno anche ai comitati comunali. Il membro di un comitato comunale di un paese di 5000 abitanti correva evidentemente rischi maggiori perché poteva essere molto più facilmente notato.

Circa poi i patrioti, si tratta nel nostro caso del computo di un periodo di effettivo pericolo, di effettiva partecipazione alla guerra. Peraltro nella relazione ho illustrato tutto ciò. Non accetto, quindi, alcuno degli emendamenti proposti.

BOTTONELLI. Ci si preoccupa — e giustamente — di considerare soltanto coloro che hanno dato un contributo concreto, ponendo a repentaglio la propria persona, la famiglia, nonché i beni, per la lotta di liberazione. Ora, coloro che non hanno la qualifica di partigiano, perché non hanno fatto parte per almeno tre mesi di una formazione partigiana, hanno avuto però la qualifica di patriota. Fra coloro che si trovano in questa condizione, ve ne sono alcuni che hanno fatto parte per due mesi e più delle formazioni partigiane; non solo, ma delle loro case hanno fatto un centro di convegno dei patrioti, di deposito di viveri, di vettovaglie e di documenti.

Tutti costoro, quindi, se venivano scoperti rischiavano la loro vita, rischiavano la vita dei loro familiari, la distruzione delle loro case. E allora, proprio perché manca loro il riconoscimento dei tre mesi di partecipazione alla resistenza vogliamo sottrarre loro il diritto a questo riconoscimento? Mi pare che ciò non sia giusto e non sia umano, tanto più che fra costoro vi sono molti che hanno compiuto atti di tale valore e che hanno affrontato tali rischi da essere per ciò solo ritenuti meritevoli del riconoscimento di cui si tratta.

SPIAZZI. Onorevole Bottonelli, sono d'accordo anch'io che si debbano prendere in considerazione questi casi particolari di cui ella ha parlato, ma se noi togliessimo ogni limitazione noi verremmo proprio ad includere moltissime persone che hanno partecipato alla resistenza all'ultimo momento, quando potevano già rendersi conto di come sarebbero andate a finire le cose: gli eroi della sesta giornata.

PRESIDENTE. Onorevole Coppi, mantiene il suo emendamento?

COPPI ALESSANDRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2, nella formulazione proposta dall'onorevole Carron, fino alle parole « mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota ».

(*È approvata*).

Porrò, ora, in votazione le parole « purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi », che l'onorevole Boldrini ha proposto di sopprimere.

BOTTONELLI. Dal momento che noi dobbiamo modificare un disegno di legge già approvato dal Senato, anche con l'appoggio del

Governo, ritengo che, per coerenza, il Governo dovrebbe essere favorevole alla proposta dell'onorevole Boldrini.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole al testo presentato dal relatore ed in seno alla Commissione del Senato è stato contrario all'ammissione indiscriminata dei patrioti ai benefici del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole « purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi ».

(*Sono approvate*).

Porrò, ora, in votazione la restante parte dell'articolo 2, nel testo proposto dall'onorevole Carron fino alle parole « 30 dicembre 1940, n. 1810 » contenute nella lettera *d*):

(*È approvata*).

Pongo in votazione le parole « purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti » di cui l'onorevole Guadalupi propone la soppressione.

(*Sono approvate*).

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la restante parte dell'articolo 2, nel testo proposto dall'onorevole Carron.

GUADALUPI. Dichiaro che voterò contro le proposte di emendamento del collega Carron e mi associo in pieno alle considerazioni esposte dai colleghi dell'opposizione, perché a me pare illogico richiamarsi nella lettera *b*) al decreto legislativo del 21 agosto 1945, n. 518, e violare, non solo nello spirito, ma addirittura nella lettera, il suo contenuto.

(*L'ultima parte dell'articolo 2 è approvata*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

La seduta termina alle 13.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI